

CURRICULUM VITAE

Alfredo Antoniozzi

Nato a Cosenza 18/3/1956

Coniugato con due figli

Lingue: Francese e Inglese

1980

- Laurea in Giurisprudenza, Università "La Sapienza" Roma
- Corso di Specializzazione in Diritto del Lavoro
- Attività Legale, Studio Avv. Luigi Albisinni, Roma

1981/1990

- Consigliere Comunale di Roma - Assessore alle Politiche Educative

1990/2004

- Consigliere Regionale del Lazio - Assessore ai Trasporti

Da Assessore ai Trasporti ha realizzato con le Ferrovie dello Stato il primo Biglietto integrato gomma-ferro (Atac-Cotral-Ferrovie) "METREBUS" che ha consentito agli utenti Romani, con un unico titolo, la libera circolazione Autobus-Metro-Treno, ancora oggi in applicazione.

2004/2014

- Deputato al Parlamento Europeo
- Componente delle commissioni : Giustizia, Giuridica e Affari Costituzionali
- Componente delle delegazioni : Relazioni con gli Stati Uniti e Relazioni con la Penisola Arabica

Da Parlamentare Europeo ha finalizzato molti interventi ai finanziamenti per l'Housing Sociale. E' tra i parlamentari di tutti i paesi che ha svolto più interventi in nell'aula di Strasburgo.

2008/2012

-Assessore al Patrimonio e ai Progetti Speciali - Comune di Roma

Da Assessore al Comune di Roma, tra le tante realizzazioni , attraverso una rimodulazione degli spazi lavorativi , ha ridotto, dal secondo anno , la spesa per i fitti passivi di 12 milioni di euro l'anno anticipando le norme sulla spending-review

7 - 5 - 2015 *Alfredo Acciarini*

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a ALFREDO ANTONIO nato/a a COSENZA il 18/3/1956, codice fiscale NTNLRD56C18D086W in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista dell'Assemblea convocata per il 28 maggio 2015 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Enel S.p.A. e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto

- Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;
- attesta altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14-bis commi 1, 2, 5 e 6 dello Statuto sociale di Enel S.p.A.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal principio 3.P.1 e dal criterio applicativo 3.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dal criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dal criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- _____;
- _____.

⁽¹⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae*.


Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

[luogo], [data]

Roma 7/5/2015

In fede



(Firma)

ALLEGATO – RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Articolo 147-quinquies, comma 1, del Testo Unico della Finanza

“I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.”

- Articolo 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

- Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.”

- Requisiti di onorabilità individuati, per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517

“1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lett. b). Le pene di cui alle lettere b1) e b2) non rilevano se inferiori ad 1 anno.

Omissis

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.”

- Requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14-bis, commi 1, 2, 5 e 6 dello Statuto sociale di Enel S.p.A.²:
 1. “Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Omissis

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.”

⁽²⁾ Nella formulazione vigente alla data della presente Dichiarazione.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Articolo 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza

“In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica”.

- Articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

- Art. 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

“Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.”

• Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

“Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo⁽³⁾ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di piani di incentivazione legati alla *performance aziendale*, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

⁽³⁾ Si segnala che, in base a quanto disposto dall'art. 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente (anche ai fini di quanto indicato nelle ulteriori lettere dell'art. 3.C.1): il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare⁽⁴⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

- Art. 3.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

“Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.”

⁽⁴⁾ Il commento all'art. 3 del Codice di Autodisciplina afferma al riguardo che “in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente”.